



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

(Provincia di Pistoia)

Settore di Vigilanza

piazza XXVII Aprile n.14 tel. 0572/956380

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA, MANTENIMENTO E ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO A CANI E GATTI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE – Rif. determina n. 45 del 04/02/2025

Vista la Legge 281/1991 “*Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del fenomeno del randagismo*” che attribuisce ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane la competenza in materia di risanamento dei canili comunali ove esistenti e di costruzione dei rifugi per cani;

Vista la Legge Regionale del 20.10.2009 n. 59, avente ad oggetto: “*Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 43/95. (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)*”, coordinato con il relativo Regolamento di Attuazione (D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R), e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) che all’art. 56 comma 1 prevede che per lo svolgimento delle *attività di interesse pubblico*, tra quelle indicate all’art. 5, comma 1, lett. e), ossia *la tutela degli animali e prevenzione del randagismo* (ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281), gli Enti possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA RENDE NOTO

che il Comune di Pieve a Nievole intende avviare l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti e associazioni del terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, per una procedura di affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di cattura, custodia, accoglienza, mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani e gatti catturati sul territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 59/2009;

L'acquisizione della manifestazione di interesse ha il solo scopo di verificare la disponibilità di soggetti idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi. Non sono previste graduatorie e attribuzioni di punteggio.

La manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

Successivamente all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), che prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni con le organizzazioni e gli enti di volontariato eventualmente partecipanti alla procedura. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello allegato (all. n. 1), corredato da un'idonea relazione nella quale dovranno essere descritte le attività svolte, le finalità perseguite, la struttura nella quale saranno allocati gli animali e il numero del personale che presta la propria attività nella struttura di canile rifugio (distinto tra personale volontario e personale dipendente), le esperienze maturate, le risorse tecniche e professionali a disposizione, ecc, per poter svolgere il servizio in oggetto e le attività di seguito indicate.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cattura, custodia, accoglienza, mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani e gatti catturati sul territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 59/2009, consistente nelle seguenti attività:

1. **Accalappiamento dei cani randagi e vaganti (iscritti o meno all'anagrafe canina) e dei gatti feriti e/o incidentati presenti sul territorio comunale e secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di seguito descritti.** Il servizio si intende comprensivo di cattura, lettura di micro-chip o tatuaggio, trasporto e consegna del cane e/o del gatto catturato presso la struttura per il ricovero e mantenimento:
 - a. Cattura dei cani vaganti e dei gatti feriti e/o incidentati sul territorio del Comune di Pieve a Nievole. Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24h e sarà attivato dalla Polizia Municipale del Comune di Pieve a Nievole o da altre forze di polizia, con richiesta trasmessa via fax o e-mail oppure anticipata telefonicamente e successivamente confermata tramite fax/e-mail. Il tempo massimo di intervento è fissato in trenta (30) minuti dalla sopra indicata comunicazione, fatte salve eventuali motivate esigenze che ne giustifichino il ritardo. La cattura dovrà essere effettuata con metodiche che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali. L'operatore che esegue la cattura deve essere riconoscibile tramite un badge da indossare, riportante: il logo dell'associazione e/o dell'organizzazione di volontariato; la foto dell'operatore e le sue generalità. L'operatore dovrà essere fisicamente idoneo e tecnicamente preparato, tenere un comportamento improntato alla serietà e alla correttezza ed essere dotato di apposito abbigliamento con dispositivi finalizzati a ga-

rantire l'incolumità fisica e la non trasmissibilità di malattia dagli animali agli uomini.

- b. Riscontro scritto dell'esito dell'intervento effettuato. Per ciascun intervento effettuato dovrà essere riportata una scheda contenente i dati minimi essenziali quali:
 - Giorno, ora e luogo dell'intervento;
 - Micro-chip o tatuaggio identificativo del cane (se presente);
 - Eventuali annotazioni integrative sull'intervento;
 - Firma per accettazione della presa in carico del cane catturato e/o del gatto recuperato da parte della struttura di ricovero e mantenimento degli animali nella struttura convenzionata con il Comune di Pieve a Nievole;
- c. Il trasporto degli animali dovrà avvenire con un veicolo appositamente adibito ed in perfetta efficienza, ordine ed igiene, sempre mantenuto in conformità alle norme sulla circolazione stradale e deve essere nella piena disponibilità del gestore. Il mezzo dovrà essere rispondente alla normativa vigente in materia di trasporto di animali, dotato di impianto di ventilazione o condizionamento e coperto da specifica polizza assicurativa RCA, oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall'animale trasportato.
- d. Consegna del cane e del gatto catturato presso la struttura per il ricovero e mantenimento. Nel caso di cattura di cani vaganti feriti e di gatti, l'assistenza sanitaria sarà a cura della struttura di ricovero e mantenimento, convenzionata con il Comune di Pieve a Nievole;
- e. Riconsegna dei cani accalappiati e dei gatti catturati al proprietario: per i cani e i gatti di proprietà identificati, ricoverati in canile in seguito ad accalappiamento o cattura, la restituzione potrà avvenire solo dopo il rimborso all'associazione e/o organizzazione di volontariato, da parte del proprietario, delle spese di prima accoglienza, mantenimento, oltre alle eventuali spese veterinarie e di primo soccorso. La quantificazione dei rimborsi richiesti al proprietario avverrà sulla base dei costi indicati in Convenzione. Nel caso di un cane o gatto identificato che il proprietario si rifiuti di ritirare, si provvederà a comunicare formalmente il fatto alla Polizia Municipale, fornendo tutti gli elementi necessari per permettere l'eventuale accertamento di violazioni e conseguenti sanzioni previste dalla normativa e inoltre per permettere la conseguente richiesta di rivalsa del Comune verso il proprietario delle spese di mantenimento in canile, secondo gli importi stabiliti nell'atto. Quindi, se non diversamente disposto dal Comune stesso, l'animale verrà ricoverato in regime di canile rifugio, considerandolo di pertinenza del Comune.

2. Accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani e gatti randagi recuperati sul territorio comunale.

- a. Custodia, mantenimento e assistenza veterinaria di cani e gatti randagi per almeno n. **10 animali** accalappiati e recuperati nel territorio del Comune o conferiti al canile direttamente da privati cittadini, previa preventiva ed opportuna informazione del ritrovamento del cane e/o del gatto vagante sul territorio agli operatori della Polizia

Municipale per i necessari accertamenti del caso. Nel numero dei cani e gatti ospitati presso la struttura non sono compresi i cani e i gatti di proprietà qualora siano reclamati dai proprietari entro 10 giorni dalla cattura, né vi rientrano altresì gli animali abbandonati nelle immediate vicinanze del canile, per i quali non sia possibile risalire né al proprietario né al Comune di provenienza. L'affidatario mette a disposizione del Comune di Pieve a Nievole i propri locali e le attrezzature con la finalità di consentire al Servizio Veterinario dell'Azienda USL Toscana Centro l'osservazione e l'isolamento degli animali catturati sul territorio comunale nonché l'eventuale ricovero dei cani morsicatori consegnati anche da privati residenti nel Comune per il prescritto periodo di osservazione previsto dalle leggi vigenti in materia di profilassi antirabbica. In quest'ultimo caso, il costo della permanenza sarà a carico del proprietario dell'animale, ma in caso di insolvenza si provvederà a darne notizia al Comune convenzionato al fine del recupero delle spese sostenute che il Comune si impegna comunque a rimborsare secondo le modalità indicate in convenzione;

- b. Comunicazione trimestrale al Comune dei movimenti dei cani e/o dei gatti: entrate, adozioni, decessi, riconsegna ai legittimi proprietari e comunque ogni dato utile ad evitare il ricovero di un numero di animali superiore a quello previsto. In ogni caso, qualora si verificasse la temporanea mancanza di posti liberi che non consenta l'immediato conferimento presso il canile, l'affidatario potrà servirsi temporaneamente di posti messi a disposizione da altri canili regolarmente accreditati, senza oneri aggiuntivi per l'Ente. Inoltre si dovrà comunicare mensilmente al Servizio Veterinario dell'Azienda USL Toscana Centro di competenza ogni dato necessario all'aggiornamento dell'anagrafe canina (entrate, adozioni, riconsegna di cani ai proprietari, stato delle pratiche di adozione e/o pre-adozione, decessi e quant'altro);
- c. Accoglienza dei cani di proprietà dei residenti, a seguito di motivata richiesta e previa apposita autorizzazione del Sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 28 della L.R. 59/2009 e dell'art. 11, c. 1, D.P.G.R.T. n. 38/R del 4/08/2011; ai sensi del comma 2 del suddetto art. 11, le spese di mantenimento saranno a carico del proprietario del cane, corrisposte direttamente al canile e l'eventuale richiesta di esonero dal pagamento sarà oggetto di valutazione da parte del Sindaco. In caso di accoglimento di tale ultimo tipo di richiesta, le spese faranno carico al Comune e saranno determinate in base alla tariffa stabilita. Detti cani saranno equiparati ai randagi e pertanto saranno annoverati nel numero complessivo previsto;
- d. Assistenza veterinaria: l'affidatario si dovrà avvalere per l'assistenza dei cani e dei gatti ospiti del canile, di medici veterinari liberi professionisti, i cui nominativi saranno comunicati al Comune;
- e. "Soccorso Animali": l'affidatario assicura l'istituto del soccorso animali, in quanto la legge prevede che ogni animale, anche se sprovvisto di codice di identificazione, in assenza di persona che ne reclaims la proprietà, ha diritto alle prestazioni di pronto soccorso. L'istituto del "Soccorso Animali" dovrà essere svolto nei confronti di tutti gli animali d'affezione, così come definiti nella Legge Regionale n. 59 del 2009, nel rispetto delle Linee Guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 943 del 06/10/2015, per quanto riguarda gli adempimenti previsti e l'appropriatezza dell'organizzazione, della logistica e delle prestazioni erogate, dotandosi di mezzi

autorizzati e personale idoneamente formato. Nel caso in cui sia reclamata la proprietà di un cane conferito in regime di pronto soccorso, il proprietario provvederà direttamente al pagamento delle spese veterinarie. Per le spese veterinarie affrontate, inerenti esclusivamente quelle di primo soccorso, il Comune riconoscerà un rimborso o un corrispettivo stabilito per animale soccorso e per un importo massimo, patuiti rispettivamente nella convenzione;

- f. Adozioni: Il Comune autorizza ed invita l'affidatario, al fine di trovare una migliore soluzione abitativa ed affettiva per il cane a dare in preaffido a privati che ne facciano richiesta i cani provenienti dal proprio territorio anche prima dello scadere del prescritto periodo dei 60 giorni secondo quanto prescritto dal D.M. Sanità del 14.10.1996 "*Norme in materia di affidamento dei cani randagi*". Per i cani adottati secondo le modalità di cui al punto precedente, qualora prima dello scadere dei 60 giorni si presenti il proprietario di un cane dato in preadozione (affido temporaneo), dimostrandone l'effettiva proprietà, il cane dovrà essergli restituito. In questo caso il proprietario rimborserà al Comune le spese da questo sostenute per le operazioni di accalappiamento e all'affidatario le spese di prima accoglienza e mantenimento.

DURATA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà stipulare con l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale (ai sensi dell'art. 56 c. 1 D. Lgs. 117/2017) una convenzione avente durata di n. 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di adesione del Comune di Pieve a Nievole ad eventuale gestione del servizio in "associazione" con altri Comuni della Valdinievole ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2020 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una continuità all'attività svolta, avrà la facoltà di ordinare, per un periodo di ulteriori sei mesi, la proroga della convenzione oltre la scadenza.

PROCEDURA

Al fine di partecipare alla presente manifestazione di interesse, risulta requisito necessario e indispensabile che la struttura del canile rifugio sia accreditata dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla L.R. Toscana n. 59/2009 e s.m.i., e secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'art. 41 della medesima L.R. 59/2009 e s.m.i.

Nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, il soggetto dovrà indicare gli estremi dell'atto di accreditamento regionale, pena la mancata valutazione della manifestazione di interesse.

L'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale (ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- Essere iscritta da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione così come indicati agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, ove applicabili;

Il soggetto partecipante dovrà inoltre quantificare il numero massimo di cani e gatti che potranno essere ospitati all'interno della propria struttura di canile rifugio e il rimborso spese quotidiano stimato e previsto.

La scelta del soggetto al quale l'Amministrazione potrà affidare il servizio sarà determinata dai seguenti fattori di valutazione:

- valutazione della relazione, da allegare alla domanda, nella quale dovranno essere descritte le attività svolte dall'associazione di volontariato, le finalità perseguite, la struttura nella quale saranno allocati gli animali e il numero del personale che presta la propria attività nella struttura di canile rifugio, le esperienze maturate, le risorse tecniche e professionali a disposizione, ecc, per poter svolgere il servizio in oggetto e le attività suddette;
- entità del rimborso spese o del corrispettivo giornaliero di mantenimento per cane;
- entità del rimborso spese o del corrispettivo giornaliero di mantenimento per gatto;
- entità del rimborso spese o del corrispettivo per singolo accalappiamento;
- distanza della struttura dal Comune di Pieve a Nievole, non solo in senso spaziale ma anche temporale, ossia che possa assicurare uno svolgimento efficace del servizio.
- numero massimo di animali che potranno essere ospitati all'interno della struttura, in riferimento a quelli catturati sul territorio di Pieve a Nievole.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 14 febbraio 2025. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura.

La manifestazione di interesse da parte degli interessati potrà essere presentata entro tale data attraverso invio PEC al seguente indirizzo: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it oppure presentandola direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Pieve a Nievole, ubicato in Pieve a Nievole, piazza XX Settembre n. 1, nei giorni da lunedì al venerdì nell'orario 08:00 – 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

In tal caso farà fede la protocollazione della manifestazione di interesse presentata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dall'associazione o dall'organizzazione di volontariato vengono raccolti e trattati dal Comune di Pieve a Nievole, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al presente avviso;
- l'associazione o l'organizzazione di volontariato è tenuta a fornire i dati al Comune di Pieve a Nievole in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Pieve a Nievole, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare la convenzione;
- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente;
- Il titolare del trattamento è Comune di Pieve a Nievole (dati di contatto: Pieve a Nievole, piazza XX Settembre n. 1, pec.: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it)
- I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata;
- I dati raccolti potranno essere comunicati a:
 - ◇ soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
 - ◇ altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
 - ◇ all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
 - ◇ ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.
- In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) l'associazione o l'organizzazione di volontariato prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/> sezione Amministrazione trasparente.
- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione della convenzione in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
- Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall'associazione o dall'organizzazione di volontariato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o rac-

- colti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);
- Con la presentazione della manifestazione di interesse il legale rappresentante/procuratore dell'associazione o dell'organizzazione di volontariato prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. L'associazione o l'organizzazione di volontariato si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune di Pieve a Nievole.

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE SULL'AVVISO

Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Pieve a Nievole e, contestualmente alla determinazione di approvazione, affisso all'Albo Pretorio On-line dell'Ente. Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando il Settore Vigilanza (0572 956380 – 337 215757)

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 E 8 DELLA L. 241/90 E S.M.I.

La comunicazione del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, s'intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di adesione allo stesso da parte del gestore, attraverso la domanda di partecipazione all'avviso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Andrea Bartolacci, Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Pieve a Nievole.

Allegati:

1. Modello "Istanza di partecipazione".

Pieve a Nievole, li 04/02/2025

Il Responsabile del Settore Vigilanza
dott. Andrea Bartolacci¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, la quale viene sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile. L'originale informatico è conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.